



SEZIONE SPECIFICA
- 1 -

**REATI NEI RAPPORTI CON
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ED
ALTRI REATI**

INDICE

Premessa	3
1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)	3
1.1 I reati di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001	3
1.2 I reati di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001	7
2. Altri reati	10
2.1 I reati di cui all'art. 24-bis	10
2.2 I reati di cui all'art. 24-ter, D. Lgs. 231/01 "Delitti di criminalità organizzata"	14
2.3 I reati di cui all'art. 25-bis	15
2.4 I reati di cui all'art. 25 bis. 1.....	18
2.3 I reati di cui all'art. 25-quater	20
2.4 I reati di cui all'art. 25-quater.1	20
2.5 I reati di cui all'art. 25-quinquies	21
2.6 I reati di cui all'art. 25-sexies	21
2.7 I reati di cui all'art. 25-septies	23
2.8 I reati di cui all'art. 25-octies	24
2.9 I reati di cui all'art. 25-octies.1	25
2.10 I reati di cui all'art. 25-novies	27
2.11 I reati di cui all'art. 25-decies	28
2.12 I reati di cui al 25-undecies	28
2.13 Il reato di cui al 25 duodecies	29
2.14 I reati di cui al 25 terdecies	29
2.15 I reati di cui al 25 quaterdecies	30
2.16 I reati di cui al 25 quinquiesdecies	30
2.17 I reati di cui al 25 sexiesdecies	31
2.18 I reati di cui al 25 septiesdecies	32
2.19 I reati di cui al 25 duodevicies	32
2.20 I reati di cui al 25 undevicies	32
2.21 I reati transnazionali di cui all'art. 3 e art. 10 della legge n. 146 del 2006	33
3. La Funzione della Sezione Specifica – 1	33
4. Processi Sensibili.....	34
5. Principi di riferimento generali	35
5.1 Il sistema organizzativo generale	35
5.2 Il sistema di deleghe e procure	36
5.3 Principi generali di comportamento	37
6. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche	38
6.1. Gestione dei mercati e delle piattaforme di negoziazione	38
6.2. Rapporti con soggetti pubblici	39
6.3. Gestione dei rapporti con enti previdenziali ed erario	40
6.4. Processo di approvvigionamento di beni e servizi esterni al GME	40
6.5. Transazioni finanziarie	41
6.6. Gestione dell'assunzione ed inquadramento del personale dipendente	42
6.7. Gestione dei procedimenti giudiziali, stragiudiziali o arbitrali	42
6.8. Gestione di omaggi, comodati e atti di liberalità	42
6.9. Sistema informatico del GME	43
6.10 Gestione delle attività relative al rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori	43
6.11 Antiriciclaggio	44
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	45

Premessa

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società ex Decreto.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Sezione Specifica – 1, di:

- reati verso la Pubblica Amministrazione, contemplati agli articoli 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e 25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio);
- altri reati previsti con successive integrazioni dagli articoli 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), 24 ter (Delitti di criminalità organizzata), 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), 25 bis 1 (Delitti contro l'industria e il commercio), 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25- quater 1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale), 25-sexies (Abusi di mercato) 25 septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori), 25 -novies (Delitti in materia di violazione del diritto di autore), 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25-undecies (Reati ambientali), 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), 25-terdecies (Razzismo e Xenofobia), 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), 25-quinquiesdecies (Reati tributari), 25-sexiesdecies (Contrabbando), 25-septiedecies (Delitti contro il patrimonio culturale), 25-duodecimes (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), 25 undevicies (Delitti contro gli animali), Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 3 e art 10, come modificato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

A questi devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

1.1 I reati di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001

- *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)*

La condotta sanzionata penalmente consiste nell'avere mutato la destinazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, ottenute dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi ricevuti viene distratta ad altri fini oppure anche se la parte utilizzata allo specifico fine abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Tenuto conto che il momento in cui il reato si consuma coincide con la fase esecutiva, e cioè si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi, a prescindere dalle modalità con cui detti fondi sono stati ottenuti, il reato può essere integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, nel caso in cui non siano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)*

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui la società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il momento in cui il reato si consuma è successivo all'ottenimento delle erogazioni.

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un dipendente, per far ottenere un finanziamento alla società da cui dipende o ad altra collegata, attestasse circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, raggiungendo l'obiettivo di far conseguire alla società il finanziamento.

Va evidenziato che tale reato costituisce un'ipotesi speciale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p. Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte che la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter e riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis.

La fattispecie in esame si configura come ipotesi speciale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) rispetto al quale l'elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggio, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato che, nella fattispecie più generale testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di un'erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

La legge n.3 del 9 gennaio 2019 ha previsto un aumento di pena nel caso in cui il reato sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. *Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)*

Tale fattispecie di reato si realizza mediante condotte poste in essere con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti volte ad impedire o turbare le gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni o ad allontanarne gli offerenti.

Il reato risulta di remota applicabilità al GME.

- *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)*

Tale reato si configura quando vengono poste in essere condotte mediante violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti volte a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Il reato risulta di remota applicabilità al GME.

- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente¹, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

L'oggetto giuridico tutelato dalla disposizione in commento è rinvenuto nel buono e regolare andamento della P.A., contro le frodi dei fornitori nell'esecuzione di un contratto di fornitura di cose o opere necessarie per lo svolgimento della funzione pubblica, con la conseguenza che si ritiene sussistente il delitto anche nel caso in cui la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attiene alle finalità istituzionali, in quanto detto requisito non è richiesto dalla norma incriminatrice. Sicuramente accanto al fornitore, il delitto può essere realizzato anche dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante dello stesso, e più in generale ogni soggetto che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione al contratto. La condotta costitutiva del delitto in commento consiste nella frode nel corso dell'esecuzione di uno dei contratti indicati nell'art. 355. Assumono rilievo, ai fini della applicazione della disposizione in commento, tutte le frodi in danno della P.A., qualunque sia lo schema contrattuale corrente fra il singolo fornitore e l'ente pubblico, non essendo necessario neanche che la fornitura si riferisca ad una pluralità di prestazioni.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o delle Comunità europee. Trattasi, come detto, di un'ipotesi generale rispetto all'ipotesi speciale di cui all'art. 316-ter c.p..

- *Frode informatica (art. 640-ter c.p.)*

Tale fattispecie di reato si realizza quando “*chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*”.

Il reato di frode ha pressoché i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione; cosicché la fattispecie non richiede che si sia prodotto su chicchessia alcun errore circa la realtà dei fatti.

¹ **art. 355. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture**

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

In concreto può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico dell'Ente erogatore inserendo un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Tale reato risulterà commesso in forma aggravata qualora il fatto criminoso costitutivo del medesimo sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

- *Truffa (art. 640 c.p.)*

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
- ;
- 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).

Rilevanti in questo articolo sono i punti 1 e 2-ter del secondo comma. Con riferimento al punto 1, si segnala che si tratta di una fattispecie generica di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività fraudolenta è arrecato allo Stato, ad altro ente pubblico o all'Unione Europea. Tale reato può realizzarsi ad esempio nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritieri, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora proprio in conseguenza di tali documenti la Pubblica Amministrazione aggiudichi la gara alla società.

- *Estorsione informatica (art. 629, comma 3, c.p.)*

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 6285.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione

da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

- *Indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 l. 898/1986)*

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

1.2 I reati di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001

- *Peculato (art. 314 c.p.)*

Si ha tale reato nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Il soggetto attivo di tale reato è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

- *Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)*

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, si ha tale reato nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. Il soggetto attivo di tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000

- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*

Compie tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. In tali casi, il soggetto attivo del reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

- *Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)*

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale “*per l'esercizio delle sue funzioni o poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa*”. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza quando “*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa*”.

Si ha circostanza aggravante “*se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi*” (art. 319-bis c.p.).

Il reato si può concretizzare in ipotesi di partecipazione a gare bandite da ente pubblico allorquando vengano fatte offerte di danaro o altra utilità ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di aggiudicarsi la commessa.

Si ribadisce che l'attività delittuosa del funzionario pubblico può estrinsecarsi sia in un atto d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Si noti altresì che il delitto qui illustrato può essere commesso solo da “pubblici ufficiali”, per la cui nozione occorre rinviare all'art. 357 c.p. secondo il quale “*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (cioè di soggetto legato alla Pubblica Amministrazione da normale contratto d'impiego).

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)*

Tale fattispecie si realizza “*se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo*”. La norma non distingue, come possibili autori del reato, fra pubblici ufficiali di diversa specie.

Questa condotta è dunque ipotizzabile, ad esempio, nel caso in cui la società sia implicata in una causa civile o penale e, al fine di ottenere per sé un vantaggio, corrompa un funzionario pubblico al fine di crearsi un vantaggio nel procedimento. Potrebbe accadere che si corrompa un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali posti in essere dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)*

Tale fattispecie si realizza quando, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, “*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*”. Anche chi dà o promette tali utilità compie il reato. Inoltre, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la

reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

In altri termini colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio che si è lasciato corrompere nei modi e con le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati).

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal testé illustrato art. 321 c.p. (e cioè attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Tale situazione, per esempio, può venirsi a creare quando all'offerta avanzata ad un funzionario per garantirsi l'aggiudicazione di una gara, consegua il rifiuto del funzionario stesso.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale fattispecie si realizza quando “*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità*”.

La differenza tra la condotta concussoria del pubblico ufficiale e la condotta corrutta (artt. 318, 319 c.p.) del medesimo non sta – come spesso si crede – nel chi prenda l'iniziativa dell'offerta -richiesta di denaro bensì nella posizione di supremazia incontrastabile del pubblico ufficiale che viene a trovarsi, per ragioni ulteriori rispetto ai pubblici poteri che possiede, in condizione di abusarne prevaricando sul privato senza che a questi residuino possibilità di autodifesa.

- *Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)*

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, 3° e 4° comma, c.p., si applicano anche a membri delle Corti internazionali e delle istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette a enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'unione europea svolgono attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio (cfr. artt. 357 e seg. c.p.). Le medesime previsioni si applicano, inoltre, anche alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis incrimina altresì tutti coloro che compiano le attività di cui agli artt. 319-quater, 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. nei confronti delle persone medesime. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “*a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il*

fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di mantenere un'attività economica o finanziaria” (art. 322-bis 2.2).

- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)*

Tale fattispecie si realizza quando, fatte salve le ipotesi di concorso, “*chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi*”. La fattispecie di millantato credito, ormai abrogata, è confluita nel reato in esame.

L'utilità a cui fa riferimento la norma, a seguito delle recenti modifiche normative, ha assunto una portata più ampia, che ricomprende il vantaggio patrimoniale ma si riferisce anche a vantaggi non patrimoniali, idonei a soddisfare un bisogno umano. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituenti reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

- *Causa di non punibilità (art. 323-ter c.p.)*

La suddetta causa di non punibilità, prevista in relazione ai reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis e 346-bis si applica al soggetto che, prima di avere notizia che nei suoi confronti siano svolte indagini in relazione a tali fatti di reato e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denunci volontariamente e fornisca indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

2. Altri reati

2.1 I reati di cui all'art. 24-bis

Con “*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*” il legislatore si riferisce all'utilizzo fraudolento dei sistemi informatici aziendali da parte di un dipendente per arrecare un vantaggio alla società di appartenenza.

Le fattispecie previste dall'articolo 24-bis sono le seguenti:

- *Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*

Al riguardo va evidenziato che il GME non adotta documenti pubblici informatici aventi efficacia probatoria.

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*

La fattispecie si applica a chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La pena è della reclusione fino a tre anni e va da due a dieci anni nei seguenti casi:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*

La fattispecie si applica a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si prosciuga, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni o metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La pena è della reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164, che diventa reclusione da due a sei anni se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 615-ter, secondo comma , numero 1); la pena diventa la reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici di cui all'art. 615-ter, terzo comma.

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*

La fattispecie si applica a chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

La pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici di cui all'art. 615-ter, terzo comma;
 - 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore di sistema.
- *Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*

La fattispecie si applica a chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni, mentre è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dall'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), e da tre a otto anni nei casi di cui all'art. 617-quater, quarto comma, numero 1).

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema o se il colpevole, per commettere il fatto, usa minaccia o violenza o è palesemente armato, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)*

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o

telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

- *Delitti di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105*

Tali delitti possono essere commessi da qualsiasi persona che, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) del sopraccitato articolo 1, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

- *Frode informatica del soggetto che presta i servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Si sottolinea come questa ultima fattispecie non si applica al GME.

2.2 I reati di cui all'art. 24-ter, D. Lgs. 231/01 “Delitti di criminalità organizzata”

L'articolo 24-ter del d.lgs. 231/2001 presenta due diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata con trattamento sanzionatorio differenziato.

I **reati presupposto** previsti sono:

- **art. 416** “Associazione per delinquere” che riguarda i delitti di associazione a delinquere finalizzata:
 - alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600);
 - alla prostituzione minorile (art. 600-bis);

- alla pornografia minorile (art. 600-ter);
 - alla detenzione di materiale pedopornografico (600-quater) anche virtuale (art. 600 quater 1);
 - a iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinque);
 - a tratta di persone (art. 601);
 - a traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis);
 - ad acquisto e alienazione di schiavi (art. 602);
 - a violenza sessuale (art. 609-bis);
 - ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'**art. 12, d.lgs. 286/1998**;
 - ai reati in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti di cui all'articolo 22, commi 3 e 4, della legge 1 aprile 1999, n. 91;
- **art. 416-bis** “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”;
 - **art. 416-ter** “Scambio elettorale politico-mafioso”;
 - **art. 630** “Sequestro di persona a scopo di estorsione”;
 - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri); delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis;

art. 74, d.P.R. 309/90 “Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope”; Per i reati di cui sopra la sanzione pecuniaria è la massima applicabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 (da 400 a 1.000 che si traducono in multe da € 103.000 a oltre € 1.500.000).

Sanzioni pecuniarie di minore importo (da 300 a 800 quote) sono previste per i delitti di cui agli:

- **art. 416** “Associazione per delinquere” (a esclusione del comma 6);
- **art. 407, comma 2, lettera a), n. 5** del codice di procedura penale ossia i delitti concernenti l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della **l. 18 aprile 1975, n. 110**.

Inoltre, per tutte le diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata sopra descritti si applica una delle misure interdittive previste dall'art. 9, co. 2, d.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno. L'interdizione diventa definitiva in tutti i casi in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra.

2.3 I reati di cui all'art. 25-bis

Con queste fattispecie di reato, il legislatore si riferisce ai reati contro la fede pubblica.

Si deve, altresì, evidenziare quanto sia remota la possibilità che un dipendente del GME integri con il proprio comportamento, anche nei casi di tentativo o concorso nel reato commesso da terzi, nell'interesse od a vantaggio dell'ente, la condotta sanzionata penalmente.

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453, 457 c.p.)*

La fattispecie incriminante colpisce colui che:

1. abbia contraffatto monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso;
2. abbia alterato in qualsiasi modo monete genuine, in modo che apparentemente rechino un valore superiore;
3. abbia introdotto nel territorio dello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, di concerto con chi ha effettuato la contraffazione o l'alterazione o con un intermediario (senza, però, incorrere in concorso nella contraffazione o alterazione);
4. abbia acquisito o ricevuto, da chi le ha falsificate o da un intermediario, monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione.

Limitatamente alla spendita o alla messa in circolazione in qualunque modo delle monete contraffatte o alterate, la fattispecie è attenuata dal ricevimento in buona fede da parte dell'autore del reato delle monete contraffatte o alterate (art. 457 c.p.).

- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*

Tale ipotesi di reato contempla una fattispecie autonoma di alterazione inversa, quanto alle modalità della condotta, rispetto alla fattispecie sub 2) di cui al reato precedentemente illustrato.

Si realizza, infatti, quando un soggetto qualsiasi: a) altera monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori di esso, scemandone invece che aumentandone, il valore.

La norma compie poi un'estensione della pena alle condotte contemplate sub 3) e 4) del reato di cui al punto precedente che abbiano ad oggetto monete alterate in modo da diminuirne il valore, vale a dire le condotte di chi introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete alterate di concerto con chi ha effettuato l'alterazione o con un intermediario (senza, però, incorrere in concorso nella alterazione), oppure di chi acquista o riceve, da chi le ha falsificate o da un intermediario, monete alterate al fine di metterle in circolazione.

- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*

Si tratta di un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e qualificata dall'assenza di concerto (oltre che senza concorso nel reato) con chi ha effettuato contraffazione o alterazione di monete.

Recita, infatti, l'art. 455 c.p. che *"Chiunque, fuori dai casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabiliti in detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".*

- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*

Tale fattispecie incriminante colpisce le condotte di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. aventi ad oggetto i valori di bollo, vale a dire la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati, applicando però le pene contemplate da detti articoli, ridotte fino ad un terzo.

- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*

Tale fattispecie, residuale rispetto alle fattispecie precedentemente contemplate, si applica a chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione di carte di pubblico credito o dei valori di bollo ovvero acquista, detiene o aliena detta carta, a meno che la condotta materiale non integri un reato più grave.

- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si differenzia da quella precedentemente esaminata per avere ad oggetto la filigrana o altri strumenti dedicati alla contraffazione o alterazione, e si caratterizza per lo specifico fine della contraffazione o alterazione.

Recita, infatti, la norma che “*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516*”.

- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.):*

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a €516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne

profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2.4 I reati di cui all'art. 25 bis. 1

Le fattispecie previste dall'articolo 25-bis 1 sono le seguenti.

Art. 513. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 513-bis. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 (Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

2.3 I reati di cui all'art. 25-quater

L'art. 3 della legge n. 7 del 14 gennaio 2003 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui siano commessi delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Con delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) il legislatore si riferisce ai delitti contro la personalità dello Stato.

Si deve, altresì, evidenziare quanto sia remota la possibilità che un dipendente del GME integri con il proprio comportamento, anche nei casi di tentativo o concorso nel reato commesso da terzi, nell'interesse od a vantaggio dell'Ente, la condotta sanzionata penalmente.

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

La norma punisce la promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

La fattispecie incriminante colpisce "chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico". La sanzione prevede la reclusione da sette a quindici anni a carico del promotore. Diversamente, chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

*Delitti commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999*L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento al terrorismo punisce chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- (a) un atto che costituisca reato ai sensi di, e come definito in, uno dei trattati elencati nell'allegato a tale Convenzione; ovvero
- (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

2.4 I reati di cui all'art. 25-quater.1

L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile, quale violazione dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine, ha introdotto l'art. 25 quater.1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

Ai sensi di tale norma è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui sia commesso il delitto di cui all'art. 583 bis del c.p.

Si deve, altresì, evidenziare quanto sia remota la possibilità che un dipendente del GME integri con il proprio comportamento, anche nei casi di tentativo o concorso nel reato commesso da terzi, nell'interesse od a vantaggio dell'Ente, la condotta sanzionata penalmente.

Dispone l'art. 583 bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili):

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) *la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) *l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

2.5 I reati di cui all'art. 25-quinquies

L'art. 3 della legge n. 228 del 11 agosto 2003, recante "Misure contro la tratta di persone" ha introdotto l'art. 25-quinquies estendendo la responsabilità amministrativa ai casi in cui siano commessi delitti contro la personalità individuale.

Con "delitti contro la personalità individuale" il legislatore si riferisce ai delitti contro la libertà individuale.

Si deve, altresì, evidenziare quanto sia remota la possibilità che un dipendente del GME integri con il proprio comportamento, anche nei casi di tentativo o concorso nel reato commesso da terzi, nell'interesse od a vantaggio dell'ente, la condotta sanzionata penalmente.

I delitti sono quelli di seguito indicati:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Prostitutione minorile (art. 600 bis c.p.)

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

2.6 I reati di cui all'art. 25-sexies

Tale norma è stata introdotta dall'art. 9 del d.lgs. n. 62 del 2005.

Con “Abuso di mercato” si intende quanto è previsto dalla parte V, titolo I-bis, del d. lgs. 58/98.

La legge 62/2005 ha introdotto il Titolo I-bis nel d. lgs 58/98. L’art. 187-quinquies dispone la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati seguenti con l’applicazione di sanzioni penali ed amministrative:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, art. 187-bis d. lgs. 58/98)*

La fattispecie incriminante di cui all’art. 184 colpisce con una sanzione penale “*chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

- a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) *comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014*
- c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a”.*

La stessa sanzione si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui sopra. La sanzione prevede la reclusione da due a dodici anni e la multa da ventimila a tre milioni di euro.

- *Manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs 58/98)*

La fattispecie incriminante colpisce con una sanzione penale “*chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari*”.

La sanzione prevede la reclusione da due a dodici anni ed una multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Tali delitti prevedono eventuali pene accessorie (art. 186 d. lgs 58/98) di cui agli artt. 28, 30, 32-bis e 32-ter c.p. ed eventualmente la confisca (art. 187 d. lgs 58/98) del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

L’art. 187-ter stabilisce che, “*salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.*

4. *Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.* Tali delitti prevedono eventuali pene accessorie (art. 187-quater d. lgs 58/98) per cui “*l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*” sopra riportate “

- a) *l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;*
- b) *l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;*
- c) *la sospensione dal Registro, ai sensi dell’articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico;*

- d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).".

- **Responsabilità dell'ente (art. 187-quinquies d. lgs 58/98)**

L'art. 187-quinquies si riferisce specificamente alle organizzazioni che rientrano nell'area di applicabilità ex d. lgs 231/2001. In particolare "l'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

2.7 I reati di cui all'art. 25-septies

Tale norma, introdotta dall'art. 9 della legge n. 123 del 2007 e successivamente modificata dall'art. 300 del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, estende la punibilità della società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro", di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale.

Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui sopra si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 231 del 2001, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Si applica inoltre una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

Ai sensi dell'art. 589 del c.p. "Omicidio colposo":

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Ai sensi dell'art. 590 del c.p. "Lesioni personale colpose":

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 euro, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

2.8 I reati di cui all'art. 25-octies

Tale norma, introdotta dall'art. 63 comma 3 del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, integrata dall'art. 3, comma 5, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, estende la responsabilità amministrativa della società per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui, rispettivamente, agli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648-ter 1 del codice penale.

Art. 648 Ricettazione:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.000,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita tale reato.

Art. 648 bis Riciclaggio:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita):

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio):

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Le sanzioni previste sono sia di natura pecuniaria (da 400 a 1000 quote) che interdittive.

2.9 I reati di cui all'art. 25-octies.1

Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184 – che ha recepito la Direttiva europea 2019/713, “*relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*” ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25-octies.1 (*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*). L’art. 6 ter del D.L. n. 105/2023 ha previsto, *inter alia*, l’introduzione del reato presupposto di cui all’art. 512 bis del codice penale “*Trasferimento fraudolento di valori*” di remota applicabilità al GME.

In particolare i reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono:

- ✓ Art. 493-ter (*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- ✓ Art.493-quater (*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, alfine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- ✓ Art. 640-ter (*Frode informatica*)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto ((produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema).

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

- ✓ Art. 512 bis (*Trasferimento fraudolento di valori*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fintiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2.10 I reati di cui all'art. 25-novies

I “**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**” (Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7, lettera c), della legge n. 99 del 23/07/09) comprendono le seguenti fattispecie:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della l. 633/1941; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto

d'autore e sui diritti connessi, qualora il fatto non costituisca più grave reato (art. 171-septies l. 633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

2.11 I reati di cui all'art. 25-decies.

La legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4 introduce nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-novies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria":

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".

2.12 I reati di cui al 25-undecies.

Il d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 introduce l'art. 25-undecies, nel D.Lgs. 231 inserendo un catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende le seguenti fattispecie in materia di reati ambientali

- ✓ *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), anche in forma aggravata (art. 452-octies c.p.);*
- ✓ *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), anche in forma aggravata (art. 452-octies c.p.);*
- ✓ *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), anche in forma aggravata (art. 452-octies c.p.);*
- ✓ *associazione finalizzata a commettere delitti ambientali ovvero al controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale (art. 452-octies c.p.);*
- ✓ *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- ✓ *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- ✓ *distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);*
- ✓ *scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. 152/06, art. 137);*
- ✓ *attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);*

- ✓ *bonifica dei siti (D.Lgs 152/06, art. 257);*
- ✓ *violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);*
- ✓ *traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);*
- ✓ *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.);*
- ✓ *false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);*
- ✓ *Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competenti (D. Lgs. 152/06, art. 279, comma 5)*
- ✓ *importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);*
- ✓ *Violazione delle previsioni in tema di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (Legge 549/1993, art. 3, comma 6);*
- ✓ *reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/92, art. 3-bis);*
- ✓ *misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente di cui all'art. 3 della Legge 549/1993;*
- ✓ *Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);*
- ✓ *Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9).*

2.13 Il reato di cui al 25 duodecies

Tale reato (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*) è stato introdotto dall'art. 2, comma 1, D. Igs. 16 luglio 2012, n. 109, prevedendo che ricorra tale fattispecie nel caso di assunzione di personale extracomunitario privo di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia stato revocato/annullato /scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge.

2.14 I reati di cui al 25 terdecies

Tale norma, introdotta con la Legge 20/11/2017, n. 167, prevede la punibilità dell'ente in relazione ai reati di razzismo e xenofobia, di cui all'art. 604 bis c.p:

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art.

604 – bis c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

2.15 I reati di cui al 25 quaterdecies

Tale norma, introdotta con la Legge 39/2019, prevede la punibilità dell'ente in relazione ai seguenti reati:

- a) Frode in competizioni sportive, commessa da chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo;
- b) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, secondo le modalità delineate all'art. 4 della Legge 401/1989.

2.16 I reati di cui al 25 quinquesdecies

Tale norma, introdotta con la Legge 39/2019, prevede la punibilità dell'ente in relazione ai seguenti reati di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173:

- a) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 74;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 75;
- c) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 79;

- d) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 81;
- e) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 85;
- f) per il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 76;
- g) per il delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'art. 77;
- h) per il delitto di indebita compensazione, previsto dall'art. 84

2.17 I reati di cui al 25 sexiesdecies

Tale norma, introdotta con l'art. 5, comma 1, lett. d), del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e da ultimo modificata dal dall'art. 4 del d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, prevede la punibilità dell'ente in relazione ai reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141² e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e i consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504³.

² Art. 27: diritti doganali e diritti di confine;

Art. 78: contrabbando per omessa dichiarazione;

Art. 79: contrabbando per dichiarazione infedele;

Art. 80: contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e dei laghi di confine;

Art. 81: contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti;

Art. 82: contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;

Art. 83: contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento;

Art. 84: contrabbando di tabacchi lavorati;

Art. 85: circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati;

Art. 86: associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati;

Art. 88: circostanze aggravanti del contrabbando;

Art. 94: misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

³ Art. 40: sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'Accisa sui prodotti energetici;

Art. 40 bis: sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'Accisa sui tabacchi lavorati;

Art. 40 quinque: vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;

Art. 41: fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;

Art. 42: associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;

Art. 43: sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'Accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;

Art. 44: confisca;

Art. 45: circostanze aggravanti;

Art. 46: alterazione di congegni, impronte e contrassegni;

Art. 47: defezioni ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa;

Art. 48: irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa;

Art. 49: irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa,

La norma prevede altresì l'applicabilità delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi. Qualora il valore delle imposte o dei diritti di confine dovuti siano superiori a centomila euro, si applicano altresì le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

2.18 I reati di cui al 25 septiesdecies

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n.9/2022 recante *"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"* con la quale nel Codice penale è stato inserito il titolo VIII-bis, rubricato *"Dei delitti contro il patrimonio culturale"*. In particolare, l'art.3 della predetta legge ha previsto l'introduzione nel Decreto dell'art.25-septiesdecies rubricato *"Delitti contro il patrimonio culturale"*.

In particolare è prevista la punibilità dell'ente in relazione ai seguenti reati:

- a. *Furto di beni culturali* (art. 518-bis);
- b. *Appropriazione indebita di beni culturali* (art. 518-ter);
- c. *Ricettazione di beni culturali* (art. 518-quater);
- d. *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali* (art. 518-octies);
- e. *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali* (art. 518-novies);
- f. *Importazione illecita di beni culturali* (art. 518-decies);
- g. *Uscita o esportazione illecite di beni culturali* (art. 518-undecies);
- h. *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici* (art. 518-duodecies);
- i. *Contraffazione di opere d'arte* (art. 518-quaterdecies).

2.19 I reati di cui al 25 duodevicies

La legge n.9/2022 ha ulteriormente modificato il Decreto tramite l'inserimento dell'art. 25 duodevicies (*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*) che prevede la punibilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies). Allorquando l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti si applica altresì la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

2.20 I reati di cui al 25 undevicies

La 82/ 2025 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 undevicies (*Delitti contro gli animali*), il quale prevede la punibilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544 bis (*Uccisione di animali*), 544 ter (*Maltrattamento di animali*), 544 quater (*Spettacoli o manifestazioni vietati*), 544 quinquies (*Divieto di combattimenti tra animali*) e 638 (*Uccisione e danneggiamento di animali altrui*) del codice penale.

2.21 I reati transnazionali di cui all'art. 3 e art. 10 della legge n. 146 del 2006

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 recependo la Convenzione internazionale del 2001 contro la criminalità organizzata, ha ampliato l'elenco dei reati per i quali è prevista la responsabilità a carico della società (*rectius, ente*) ai casi di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa e la tratta di emigrati.

L'art. 3 della legge n. 146 del 2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 146 del 2006, come modificato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 la responsabilità amministrativa dell'ente è prevista per le seguenti fattispecie di reato:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Le sanzioni previste sono sia di natura pecuniaria che interdittiva.

3. La Funzione della Sezione Specifica – 1

La presente Sezione Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché da eventuali Consulenti e Partner coinvolti nei Processi Sensibili. L'obiettivo è il mantenimento di una condotta conforme ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente, da parte dei soggetti sopra individuati, nei rapporti con la P.A. e nelle attività svolte in regime di concessione o in base a decreti ministeriali/delibere ARERA.

Per brevità, di seguito si farà riferimento ai rapporti con la P.A. intendendo inclusi i rapporti con i soggetti (incaricati di pubblico servizio, pubblici ufficiali) cui è riferita l'applicazione delle norme considerate dalla normativa di riferimento richiamata in premessa.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'azienda, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura. In tal senso si sono individuati i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative:

- a) codice etico;
- b) modello organizzativo e di controllo;
- c) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;

- d) sistema sanzionatorio;
- e) sistema di comunicazione.

Allo stesso modo sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale ed in particolare:

- l'istituzione di un organismo di vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo; la predisposizione di meccanismi procedurali volti a razionalizzare le fasi di assunzione ed attuazione delle scelte decisionali, in un'ottica di documentabilità e verificabilità delle varie fasi del processo; l'adozione di un sistema di riparto dei compiti e delle responsabilità; l'operatività di un sistema di flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali e dalle stesse all'OV; l'adozione di un sistema di *reporting* dell'OV verso gli Organi Sociali; la predisposizione di strumenti di controllo (a titolo esemplificativo, schede informative, database dei rischi, criteri di selezione dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Partner);
- l'adozione di un codice etico che costituisce la carta dei valori aziendale, debitamente diffuso a tutti i componenti della struttura aziendale, ai Consulenti ed ai Partner contrattuali e costantemente aggiornato e monitorato;
- l'adozione, ai sensi della Legge 190/2012, di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, con la predisposizione di presidi a controllo e tutela delle varie attività aziendali al fine di evitare ipotesi di *maladministration*;
- la predisposizione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo e costante, attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale, internet ed intranet aziendale.

Sono stati individuati anche i principi specificamente previsti in relazione ai Processi Sensibili riferiti ai reati di cui agli artt. 24-bis, 25-bis, 25-quater, 25-quinquies, 25 – septies, 25 – octies, 25-octies.1, 25-decies, 25-duodecies e 25-quinquiesdecies del d. lgs. 231/2001, nonché ai reati transnazionali di cui agli art. 3 e 10 della Legge n. 146 del 2006.

In tal senso si è provveduto a determinare:

- a) le aree e/o i processi aziendali “sensibili” ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento ai quali devono conformarsi i processi aziendali perché il Modello risulti correttamente applicato;
- c) i principi di riferimento che devono presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OV e delle altre funzioni aziendali che cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

4. Processi Sensibili

Le fattispecie di reato indicate sub par. 1 presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività che implicano l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Tenuto conto della molteplicità di rapporti che il GME intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche o con soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio e tenuto conto delle attività svolte in regime di concessione o in base a decreti ministeriali/delibere ARERA, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono le seguenti:

- Gestione dei mercati energetici;
- Rapporti con soggetti pubblici;
- Gestione dei rapporti con enti previdenziali ed erario;
- Processo di approvvigionamento di beni e servizi esterni al GME;
- Transazioni finanziarie;
- Gestione dell'assunzione ed inquadramento del personale dipendente;
- Gestione dei procedimenti giudiziali, stragiudiziali o arbitrali;
- Gestione di omaggi, comodati e atti di liberalità;
- Sistema informatico del GME;
- Gestione delle attività relative al rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori;
- Antiriciclaggio.

Detti Processi Sensibili sono stati rilevati in base al sistema di deleghe vigente al momento dell'emissione della presente Sezione:

- *Consiglio di Amministrazione*, in relazione a tutte le attività svolte in rappresentanza dell'ente;
- *Amministratore Delegato*, in relazione a tutte le attività svolte in rappresentanza dell'ente;
- *Presidente del Consiglio di Amministrazione*, in relazione a tutte le attività svolte in rappresentanza dell'ente;
- *Tutte le Direzioni ed Unità*, per i processi di rispettiva competenza.

Come richiamato al seguente paragrafo 5.2, l'OV monitora l'evoluzione del sistema di deleghe verificando l'eventuale attribuzione di deleghe a soggetti diversi da quelli sopra citati.

5. Principi di riferimento generali

5.1 Il sistema organizzativo generale

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) formale delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- b) chiara descrizione delle linee di riporto;
- c) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati).

Le procedure interne relative ai “processi sensibili” devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- (ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- (iii) adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definiti chiaramente mediante apposite comunicazioni (ordini di servizio, circolari, ecc.) rese disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite disposizioni aziendali che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori nel rispetto del D. Lgs. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici);
- devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di approvvigionamento di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi e le altre attività a rischio di reato;
- l'istituzione, composizione e modalità di funzionamento di comitati, gruppi di lavoro e commissioni per l'adozione di decisioni operative condivise dovrà essere definita in appositi ordinî di servizio;
- i ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti dovranno essere determinati.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione del GME, nonché, in generale, la normativa applicabile.

5.2 Il sistema di deleghe e procure

La "delega" è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in propria rappresentanza.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la società all'esterno devono essere titolari della relativa procura;
- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico e non equivoco:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- c) eventuale riconoscimento di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- d) le procure sono conferite in linea con gli assetti organizzativi interni;
- e) deve essere garantito l'aggiornamento tempestivo delle procure, prevedendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate ed i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- f) le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

L'OV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

5.3 Principi generali di comportamento

Per quanto concerne i comportamenti posti in essere nei rapporti con la P.A. e nelle attività svolte in regime di concessione o in base a decreti ministeriali o a delibere ARERA, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella parte generale del Modello, gli Organi Sociali ed i dirigenti del GME, i Dipendenti, i Consulenti e i Partner – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi – sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti di settore e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- a) porre in essere, collaborare o partecipare alla realizzazione di comportamenti che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b) violare le regole contenute nelle procedure ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Sezione Specifica;
- c) violare i principi previsti nel Codice Etico.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro (o tramite altre utilità suscettibili di valutazione economica) a funzionari pubblici;
- b) accettare doni, beni, od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore, da soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso il GME.

Nel caso in cui si ricevano doni, beni od altre utilità, salvo le eccezioni di cui al punto b) che precede, è necessario darne immediata comunicazione al direttore o al responsabile della Direzione/Unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società e provvedere direttamente o tramite la Direzione/Unità di appartenenza alla restituzione degli stessi al donante.

In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, si devono offrire doni, beni, od altre utilità suscettibili di valutazione economica a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso il GME, ad eccezione di regali d'uso di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione del GME.

Tutti coloro che agiscono in nome e per conto del GME, in ragione della posizione ricoperta nella Società, non devono:

- a) erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati;
- b) erogare né promettere contributi diretti o indiretti a organizzazioni sindacali od a loro rappresentanti, salvo quanto previsto dalle normative specifiche;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera;
- d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritieri ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico (anche sovranazionale);
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A. e nelle attività svolte in regime di concessione o in base a decreti ministeriali o a delibere ARERA.

6. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche

Oltre a quanto contenuto nei principi di riferimento generale (si veda § 5), devono essere seguite, con riferimento ai singoli Processi Sensibili di seguito descritti, procedure specifiche che di seguito vengono illustrate.

6.1. Gestione dei mercati e delle piattaforme di negoziazione

Devono essere osservate specifiche procedure che:

- definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle Direzioni responsabili della gestione delle varie fasi dei rapporti con gli operatori, prevedendo controlli in ordine alla regolarità dei requisiti di ammissione degli stessi al mercato, alle modalità di contatto, alla verbalizzazione delle principali statuzioni ed in ordine alla regolarità e legittimità delle richieste di informazioni

avanzate dal GME nei confronti dei partecipanti ai mercati/piattaforme dallo stesso organizzati e gestiti ovvero delle richieste avanzate nei confronti del GME da esponenti della P.A.;

- contemplino flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuino la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare la società nei confronti degli operatori e della P.A., cui conferire apposita delega e procura, e stabiliscano forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- definiscano modalità e termini di gestione delle contestazioni degli operatori, individuando le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni e della verifica sulla materia oggetto del contendere.

6.2. Rapporti con soggetti pubblici

In relazione agli adempimenti ed agli obblighi imposti dalla normativa vigente, devono esistere procedure che individuino le modalità e le funzioni responsabili per il GME della gestione dei rapporti, delle ispezioni e degli accertamenti da parte dei funzionari pubblici e agenti di pubblica sicurezza (ad es. funzionari degli enti locali, dell'ARPA, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, delle Aziende ASL, del Corpo della Guardia di Finanza).

In relazione agli adempimenti ed agli obblighi imposti dalla normativa a tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, devono esistere procedure specifiche che individuino le modalità e le funzioni responsabili della gestione delle ispezioni e degli accertamenti da parte dei funzionari pubblici e agenti di polizia giudiziaria (ad es. funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro o delle Aziende ASL).

Inoltre, in relazione alle richieste di informativa provenienti da parte di soggetti pubblici, accesso da parte degli stessi ai dati, interventi sulla normativa (introduzione, modifica, osservanza) o richieste di autorizzazioni da parte del GME, devono essere osservate specifiche procedure che:

- prevedano la segregazione delle attività, prevedendo sistemi di controllo (ad es. la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- prevedano criteri di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere le autorizzazioni (ad es. verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione della concessione e/o autorizzazione);
- contemplino flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuino la funzione e la persona deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui conferire apposita delega e procura, e stabiliscano specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- definiscano ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;

- conferiscano delega ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o di accertamento;
- prevedano la redazione da parte dei soggetti sopra indicati, congiuntamente, di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- stabiliscano quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato.

6.3. Gestione dei rapporti con enti previdenziali ed erario

Si rimanda al precedente paragrafo 6.2. in relazione ai Rapporti con soggetti pubblici.

6.4. Processo di approvvigionamento di beni e servizi esterni al GME

Devono essere presenti specifiche procedure che:

- definiscano ruoli e compiti delle funzioni responsabili in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- contemplino flussi informativi tra le aree coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuino la funzione richiedente la fornitura, che provvederà, attraverso la formalizzazione della richiesta di acquisto, anche con l'ausilio di sistemi informativi, a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa;
- individuino il soggetto, cui conferire apposita delega e procura, deputato a rappresentare la Società nei confronti del potenziale fornitore stabiliscano forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- nelle procedure di acquisti di beni e servizi senza pubblicazione del bando di gara, contemplino l'esatta individuazione e segregazione delle attività di richiesta della fornitura, predisposizione della richiesta di offerta, valutazione delle offerte, predisposizione del contratto di fornitura o di servizio e gestione dello stesso;
- contemplino la segregazione delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione di eventuali bandi di gara, prevedendo specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate (ad es. la sottoposizione dell'offerta all'esame di un'apposita commissione);
- prevedano il coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, della funzione legale e dei responsabili delle funzioni aziendali richiedenti la fornitura, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino la condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando;

- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile della gestione del bando di gara attraverso un sistema (anche informatico) che consenta di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- stabiliscano la segregazione dell'attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto ed alimentazione dell'applicativo di supporto, prevedendo flussi informativi tra le diverse funzioni coinvolte nel processo, volti oltre che a finalità di coordinamento e controllo reciproco, anche all'aggiornamento della eventuale "scheda di valutazione" di ciascun fornitore;
- definiscano con chiarezza e precisione le funzioni incaricate di effettuare attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei fornitori e le modalità di espletamento di detto controllo;
- impediscano al soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA di conferire incarichi di consulenza e/o prestazioni professionali e stipulare contratti di intermediazione liberamente ed in totale autonomia;
- prevedano di inserire nei contratti stipulati con consulenti e prestatori di servizio esterni l'espressa previsione che la violazione di alcune regole e principi di comportamento contenuti nel Codice Etico determina la risoluzione immediata del contratto.

6.5. Transazioni finanziarie

Devono essere presenti procedure specifiche che:

- definiscano compiti e responsabilità della funzione deputata alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- definiscano chiaramente le modalità attraverso le quali si effettuano le transazioni finanziarie, vietando categoricamente l'utilizzo di denaro contante, se non per effettuare spese di modica entità generalmente gestite per "piccola cassa", modalità, quest'ultima, che, comunque, deve essere adeguatamente normata e, comunque, sempre nel pieno rispetto della relativa normativa antiriciclaggio di volta in volta applicabile;
- stabiliscano apposite linee di *reporting*, annuale e semestrale, verso l'Amministratore Delegato e definiscano un sistema formale e periodico di pianificazione delle risorse finanziarie;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano la segregazione delle attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie, introducendo flussi informativi tra le aree coinvolte;
- disciplinino le condizioni e le modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni aziendali, allocando le risorse in linea con le necessità delle funzioni. I limiti della gestione devono essere definiti dal Consiglio di Amministrazione attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili;
- definiscano, in particolare, le tipologie di spese promozionali e di rappresentanza ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni per ogni singola funzione aziendale coinvolta.

6.6. Gestione dell'assunzione ed inquadramento del personale dipendente

È opportuno che il processo relativo all'assunzione del personale sia ispirato alle seguenti regole, oltre che ai principi di cui al paragrafo 5.5 del Codice Etico:

- quantificazione delle risorse umane da assumere all'inizio di ogni anno; ciò andrebbe documentato nel budget ed autorizzato dal vertice aziendale;
- definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla commissione esaminatrice;
- rispetto delle percentuali previste dalla legge circa l'assunzione di personale relativo alle categorie "protette", così come previsto espressamente dalla legislazione vigente in materia;
- esistenza di procedure, coerenti con i principi di riferimento del presente modello organizzativo, anche per la selezione, l'affidamento e la gestione del rapporto con le società fornitrice di lavoro temporaneo; per la formazione del personale e per l'attività volta all'ottenimento dei finanziamenti da utilizzare per la formazione del personale.

6.7. Gestione dei procedimenti giudiziali, stragiudiziali o arbitrali

Devono esistere procedure che definiscano modalità e termini di gestione del contenzioso. In particolare, è necessario che le procedure:

- individuino e provvedano a regolare le attività di: ricezione delle contestazioni, verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, gestione del contenzioso in fase stragiudiziale, gestione del contenzioso in fase giudiziale;
- predispongano flussi informativi tra le funzioni coinvolte nei processi sensibili, con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- prevedano linee di *reporting* periodico dell'ufficio legale verso l'Amministratore Delegato sullo stato della vertenza, sul *petitum*, sul rischio di soccombenza e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa.

6.8. Gestione di omaggi, comodati e atti di liberalità

Nel rispetto dei principi generali di comportamento e dei divieti illustrati al precedente cap. 5, cui si rinvia, deve essere definita una specifica procedura volta a disciplinare le spese di rappresentanza e gli omaggi, che definisca, in particolare:

- i soggetti titolari esclusivi del potere di decidere le spese di rappresentanza e gli omaggi;
- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e degli omaggi, prevedendo la segregazione delle funzioni fra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- l'esistenza di documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità con motivazione, attestazione di inerzia e congruità, convalidati dal superiore gerarchico;

- la necessità di selezionare gli omaggi da un elenco gestito dalla funzione competente e, comunque, da un soggetto diverso da quello che, per quella determinata attività, intrattiene rapporti con la P.A.;
- una lista dei fornitori e delle eventuali liberalità fornite/ricevute. L'inserimento/eliminazione dei fornitori dalla lista deve essere basato su criteri oggettivi (ad es. la rotazione periodica dei fornitori). L'individuazione, all'interno della lista, del fornitore della singola utilità deve essere motivata e documentata;
- la redazione periodica di report sulle spese per la concessione di liberalità, con motivazioni e nominativi beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati.

6.9. Sistema informatico del GME

Con riferimento ai sistemi informatici delle piattaforme organizzate e gestite dal GME, devono essere predisposte procedure che assicurino l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel Regolamento UE 679/2016, nel d.lgs. 196 del 2003 come integrato dal d.lgs. 101/2018 e nelle *best practices* internazionali.

6.10 Gestione delle attività relative al rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori

L'art. 30 del Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) fornisce indicazioni in merito al modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

"1. Deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. [...]

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.”

Pertanto il GME deve adoperarsi per ottemperare a quanto indicato nei commi 1,2,3,4 del suddetto art. 30, valutando eventualmente se rifarsi alle linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS di cui al comma 5.

Con riferimento al presente processo sensibile, il GSE svolge, in *outsourcing* ai sensi del contratto di fornitura di servizi stipulato con il GME, tutte le attività previste in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché le ulteriori attività necessarie e/o prodromiche al rispetto delle previsioni in tema di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza.

Ad integrazione di quanto sopra, inoltre, viene fornita a ciascun dipendente una “Nota informativa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, documento nel quale sono sintetizzati i valori fondamentali afferenti tali tematiche e ai quali devono uniformarsi tutti i comportamenti aziendali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del Testo Unico sulla sicurezza, poi, è stato altresì predisposto, nell'ambito delle attività di cui al predetto contratto di fornitura di servizi, il Documento di Valutazione del Rischio (DVR), elaborato e sottoscritto dal datore di lavoro, nel quale sono contenute le valutazioni di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori del GME e l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza.

Da ultimo, sulla intranet aziendale del GSE (accessibile anche ai dipendenti del GME tramite un link presente nella intranet aziendale) è disponibile una sezione appositamente dedicata alla salute e sicurezza dei lavoratori e ove ogni singolo dipendente può consultare il Testo Unico sulla sicurezza e avere ulteriori informazioni sui propri diritti e obblighi in merito.

6.11 Antiriciclaggio

Il GME – in quanto soggetto all'applicazione, sia pur limitatamente a talune attività, della normativa in materia di antiriciclaggio – ha adottato e implementato una procedura aziendale con cui ha: *i.* regolamentato il procedimento interno al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione; *ii.* introdotto misure e controlli tesi a favorire l'individuazione, da parte delle Direzioni/Unità rientranti nell'ambito di applicazione della procedura, di eventuali transazioni ed operazioni economico finanziarie che, per la presenza di caratteristiche ed elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Nello specifico, la procedura delinea: *a.* ruoli, compiti e responsabilità del personale dipendente nella valutazione del rischio e nella segnalazione di operazioni sospette; *b.* linee guida per la conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni; *c.* attività di controllo e di coordinamento, anche attraverso idonei flussi informativi attivati a cadenza periodica, il cui fine è anche quello di stimolare una collaborazione attiva e continuativa fra tutti i soggetti coinvolti; *d.* indicazioni sulle attività di formazione del personale di GME inerenti il contenuto della seguente procedura e gli obblighi previsti dalla normativa di settore.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alle funzioni, compiti e poteri allo stesso attribuiti, l'OV effettua periodicamente controlli sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati nei rapporti con la P.A. e nelle attività svolte in regime di concessione o in base a Decreti ministeriali/Delibere ARERA, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del *reporting* verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Si ribadisce che all'OV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.